

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
CAP Holding S.p.A. ED IL COMUNE DI San Donato Milanese
PER LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Tra

CAP Holding S.p.A. (di seguito CAP Holding), con sede in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Q7/Q8, capitale sociale Euro 241.484.483, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Codice fiscale/partita IVA n. 13187590156, R.E.A. n. 1622889, in persona del Direttore amministrazione, finanza e controllo, dott. Fabio Canovi, nato a Milano il 19.12.1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale della società,

e

il Comune di _____ (di seguito Comune), con sede in _____, via _____, n. __, Codice fiscale n. _____, in persona del _____, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede sociale del Comune,

Visto e premesso che

- la Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, che all'articolo 2, che definisce la suddivisione tra le attività di gestione delle reti e degli impianti da quella di erogazione del servizio definendo:
 - o comma 4: la gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti ed impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali;
 - o comma 5: l'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti.
- con delibera n. 04 del 9 febbraio 2004, la Conferenza d'Ambito della Provincia di Milano ha approvato la scelta di organizzare il Servizio Idrico Integrato, ai sensi della L.R. 26/2003, attraverso la separazione delle attività di gestione delle reti e degli impianti idrici, in capo ai proprietari degli stessi, da quella di erogazione del servizio;
- il modello gestionale del Piano d'Ambito, conforme alla scelta di cui alla delibera n. 04/2004, è stato approvato con delibera n. 09 del 6 luglio 2005;
- la Conferenza d'Ambito con deliberazione n. 02 del 28 maggio 2009 ha approvato la convenzione sulla base dello schema tipo regionale di cui alla D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 8/7450, convenzione che regolamerterà i rapporti tra l'ATO della Provincia di Milano e le società patrimoniali identificate, come previsto dall'articolo 48, comma 2 lettera d) della L.R. n. 26/2003 così come modificata dalla L.R. 1/2009, tra le quali CAP Holding;

- la convenzione di cui al punto precedente prevede una durata trentennale ed il trasferimento alla Patrimoniale Unica d'Ambito degli obblighi contratti da ciascuna delle società patrimoniali, tra cui CAP Holding;
- l'articolo 5, comma 8, della L.R. 18/2006 prevede che le società patrimoniali, tra cui CAP Holding, costituiscano la Patrimoniale Unica d'Ambito a partire dal 1 gennaio 2012, e che gli auspici e le indicazioni della Conferenza d'ATO indicano quale termine per tale costituzione il 31 dicembre 2010;
- CAP Holding è la società patrimoniale dei comuni soci ed ha il compito statutario della gestione di reti, impianti e dotazioni accessorie riconosciuta con decreto n. 04/2008 (protocollo n. 269824 del 25/11/2008 Fascicolo 2.10/2008/1 raccolta generale n. 21410 del 25/11/2008) della Segreteria Tecnica dell'A.T.O. della Provincia di Milano, nonché con deliberazione n. 02 del 28 maggio 2009 della Conferenza d'Ambito della Provincia di Milano;
- Il Comune ha:
 - o affidato l'erogazione del servizio idrico integrato è stato concesso a CAP Gestione S.p.A. poi confluito mediante fusione per incorporazione in Amiacque s.r.l. ;
 - o ai sensi dell'articolo 113, comma 13, D. Lgs. 267/2000, il Comune si è avvalso della possibilità di conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali accessorie al Servizio Idrico Integrato, quali beni demaniali, a CAP Holding, società a capitale interamente pubblico secondo i vincoli ivi disposti e che quindi CAP Holding detiene la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni accessorie, asserviti al Servizio Idrico Integrato, ed in particolare nel Comune ha in proprietà:
 - delle reti, degli impianti e delle dotazioni accessorie del servizio di acquedotto;
 - delle reti, degli impianti e delle dotazioni accessorie del servizio di fognatura;
 - o ai sensi dell'articolo 113, comma 13, D. Lgs. 267/2000, a CAP Holding – essendo società riconosciuta dall'ATO della Provincia di Milano e proprietaria del beni del Servizio Idrico Integrato - è stata assegnata anche la gestione delle reti e degli impianti del Servizio Idrico Integrato;
- il Comune è socio di CAP Holding con una quota di 3.081.816 azioni su un capitale sociale di 241.484.483 costituito da pari numero di azioni del valore nominale di 1 euro;
- per effetto della presente convenzione e di quanto agli obblighi del comune ed in particolare alla rinuncia a richiedere specifiche garanzie per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti ed impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, CAP Holding ha minori costi per fidejussioni e interessi passivi derivante dalle stesse tali da poter garantire il corrispettivo pattuito.

Tutto ciò visto e premesso, ai fini di provvedere a regolamentare i rapporti tra CAP Holding ed il Comune per il periodo in cui sono in atto le procedure per addivenire alla

costituzione della Patrimoniale Unica d'Ambito, e più precisamente dal 01.01.2010 al 31.12.2010, CAP Holding e il Comune, come sopra rappresentate, in esecuzione formale degli accordi intervenuti, che qui si confermano integralmente, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto.

Articolo 2) Oggetto

La presente convenzione regolamenta i reciproci rapporti tra CAP Holding e il Comune relativamente alla proprietà dei beni strumentali all'erogazione del Servizio Idrico Integrato - reti, impianti e dotazioni accessorie -, del servizio di gestione degli stessi, del riparto della quota di tariffa relativa al servizio di gestore stesso.

Articolo 3) Obblighi del Comune

In attesa della costituzione della Patrimoniale Unica d'Ambito, il Comune si impegna a mantenere in capo a CAP Holding S.p.A. la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni accessorie relative al Servizio Idrico Integrato così come descritte in premessa.

Il Comune ai sensi dell'articolo 113, comma 13, D.L.gs. 267/2000 conferma l'affidamento della gestione dei beni strumentali al Servizio Idrico Integrato conferiti in proprietà.

Il Comune si impegna a non richiedere a CAP Holding garanzie di qualsivoglia natura per l'esecuzione dei lavori derivanti dagli obblighi di CAP Holding previsti al successivo articolo 4).

Il Comune conferma che nulla avrà a che pretendere da CAP Holding, in qualità di proprietario e gestore delle reti, degli impianti e delle dotazioni accessorie, sulla quota di tariffa spettante alla proprietà ed al gestore, così come risulta quantificata dalle deliberazioni dell'ATO della Provincia di Milano di tempo in tempo vigente.

Il Comune si impegna a segnalare tempestivamente nel reciproco interesse eventuali cedimenti della sede stradale e/o ogni segnalazione pervenuta dagli utenti a sua conoscenza, da chiunque e/o qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da tubazioni idriche e/o di fognatura.

Articolo 4) Obblighi di CAP Holding

CAP Holding, nell'espletamento della gestione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio, dovrà adempiere a tutti gli obblighi del Piano d'Ambito predisposto dall'ATO della Provincia di Milano in materia di investimenti, di manutenzione straordinaria programmata, di livello di servizio nonché di raggiungimento degli obiettivi strutturali ivi previsti.

CAP Holding adempierà alle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.

CAP Holding si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della Legge Regionale, a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali nel rispetto di quanto stabilito nel Piano d'Ambito vigente.

CAP Holding per l'esecuzione dei lavori di propria spettanza può avvalersi dell'opera di appaltatori ai quali verrà richiesta la presentazione delle garanzie previste dalla normativa vigente (cauzione e assicurazioni). CAP Holding si impegna, nei confronti del Comune alla migliore vigilanza circa il pieno rispetto da parte delle imprese esecutrici dei lavori delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Gli obblighi di CAP Holding derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione verranno trasferiti alla Società Patrimoniale Unica d'Ambito.

Articolo 5) Corrispettivo della Convenzione

In relazione ai vincoli ed agli obblighi cui si impegna il Comune, CAP Holding riconoscerà allo stesso un corrispettivo fisso forfetario per l'anno 2010 come di seguito evidenziato:

- anno 2010: 44.539 euro

Il versamento della remunerazione annua avverrà in un'unica soluzione a seguito della sottoscrizione della convenzione, dietro presentazione di fattura da parte del Comune oltre all'IVA ai sensi di legge.

Articolo 6) Efficacia

Il presente accordo avrà efficacia per l'anno 2010, ed in ogni caso cesserà di produrre effetti al 31.12.2010.